

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3952

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARIGI, ALPINI, BERSELLI, FORNER, MUSCARDINI PALLI, RUBINACCI, TASSI, TRANTINO, AGOSTINACCHIO, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MAZZONE, PARLATO, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 30 luglio 1986

Norme per l'opzione dell'assistenza sanitaria privata

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alla prova dei fatti, e giusti i negativi giudizi vibratamente espressi dalle categorie interessate, alcuni meccanismi del servizio sanitario nazionale si sono appalesati come particolarmente discriminatori dei legittimi interessi di larghe fasce di cittadini negare tale risultato significa negare la realtà, oltretutto presuntuosamente ed ostinatamente non ammettere che anche la legge più illuminata e provvida può meritare, una volta sperimentata, rettifiche e modificazioni

E proprio per rendere più funzionale il criticatissimo servizio sanitario e soprattutto per realizzare nei fatti il con-

cetto di libertà, esprimendosi anche nel diritto dei cittadini di poter scegliere pur nel quadro di una generale sistematica, proponiamo questa proposta di legge, in unico articolo, la cui approvazione, se da un canto non stravolgerebbe le attuali disposizioni, dall'altro consentirebbe al singolo interessato libere opzioni, secondo legittimo e fondato calcolo di convenienza

Possa il cittadino vedere nel sistema di assistenza non un ferreo vincolo, ma una elastica, equa e moderna possibilità che lo Stato gli offre nel momento del bisogno

PROPOSTA DI LEGGE

—
ART. 1.

1. I cittadini, ai fini dell'assistenza malattia ed in alternativa alla iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica od alla assicurazione presso il servizio sanitario nazionale, possono optare, entro il 30 settembre di ciascun anno, per una assicurazione presso una compagnia di livello nazionale, tacitamente rinnovabile, irrevocabile prima della scadenza annuale e con premi deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF in misura, comunque, non superiore all'importo annuo stabilito in sede di legge finanziaria.

2. Coloro che abbiano compiuto tale opzione, possono comunque ricorrere, a pagamento, alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.